



2024/1898

12.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1898 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2024

che approva la modifica di una menzione tradizionale a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («Amontillado»)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 115, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽²⁾, la domanda di modifica della menzione tradizionale «Amontillado» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 la modifica della menzione tradizionale «Amontillado» dovrebbe pertanto essere approvata e iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica della menzione tradizionale «Amontillado» pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).

⁽³⁾ GU C, C/2024/1135, 26.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1135/oj>.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
